

Esente dal bollo ai  
sensi dell'art.17 del  
D.Lvo n. 460 del  
4.12.1997

Rep. n. del (REG. CASO D'USO)

**SCRITTURA PRIVATA**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO E LA**

**SOL.ECO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, AI SENSI**

**DELL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8/11/1991, N. 381 PER LO**

**SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE, TAGLIO**

**ERBA, CURA DEL VERDE PUBBLICO E PICCOLE MANUTENZIONI AL**

**PATRIMONIO COMUNALE.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Maggio in

SAVIORE DELL'ADAMELLO presso la sede municipale

Tra

il **Comune di SAVIORE DELL'ADAMELLO** con sede in Via San Marco

n.19, 25040 SavioRE dell'Adamello (BS) C.F.: 00951760172, P.IVA:

00590990982, rappresentata ai sensi degli artt. 107 e seguenti del D.Lgs.

267/2000 dall'Ing. Claudio Pasinetti nato a Edolo (BS) il 17/05/1985 –

Codice Fiscale PSNCLD85E17D391Q domiciliato ai fini del presente presso la

sede dell'Ente, e che agisce nella qualità di Responsabile del Servizio, come

tale individuato e nominato con Decreto Sindacale n.3 del 09/02/2021, il

quale dichiara di agire in quest'atto esclusivamente in nome, conto ed

interesse del COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO Cod. Fisc.

00951760172, in seguito denominato semplicemente "Comune"

e

la "SOL.ECO. Società Cooperativa Sociale Onlus" che di seguito per brevità

verrà chiamata "SOL.ECO.", con sede in Piazza Don Bosco n. 1 a Darfo

Boario Terme (BS) P.IVA e C.F. 01940310988 – REA Brescia n. 392601,

iscritta nella sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali in data 17/12/1997, iscritta al n. A144954 nell'Albo delle Società Cooperative in data 25/03/2005, qui rappresentata da Clementi Fabrizio nato a Rogno il 24/09/1963 e residente a Pian Camuno in via XXV aprile 59 codice fiscale CLMFRZ63P24H492E presidente legale rappresentante abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

### **PREMESSO CHE**

- con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. --- del xx/xx/2021 è stato aggiudicato definitivamente, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, l'appalto del servizio di spazzamento strade, taglio erba, cura del verde pubblico e piccole manutenzioni al patrimonio comunale dal 19.05.2021 al 02.10.2021, per un importo netto da contratto pari a € ..... i.v.a. inclusa, alla cooperativa sociale "SOL.ECO. Società Cooperativa Sociale Onlus";
- con determinazione di cui sopra è stata altresì disposta la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula della scrittura privata;
- con nota prot. n. ----- in data -----, tramite PEC, è stata comunicata, all'aggiudicatario, l'aggiudicazione definitiva, in ottemperanza dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, nonché chiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica
- finanziaria e tecniche professionali;

- la stessa si è conclusa con esito positivo mediante presentazione della documentazione di che trattasi al protocollo comunale n. ----- in data -

-----;=====

- che è stata acquisita, in luogo della comunicazione antimafia, la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, sottoscritta dal legale rappresentante e pervenuta al protocollo comunale n. ----- in data -----;

- la normativa di cui alla legge 08/11/1991, n.381 ed alla Legge Regionale 06/11/2015, n. 36, consente ai Comuni di affidare lo svolgimento di servizi o attività manutentive direttamente a Cooperative sociali di tipo "B" (anche derogando alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite convenzioni;

- la "SOL.ECO." in data 17/12/1997 ha conseguito l'iscrizione, al n.A144954 nella sezione "B" dell'apposito Albo Regionale, tutt'oggi confermata;

- la "SOL.ECO." è dotata di adeguata organizzazione aziendale e di attrezzature tecniche sufficienti per assicurare lo svolgimento dei servizi comunali oggetto della presente;

- con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione, il "Comune" e la "SOL.ECO." si pongono l'obiettivo di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per le anzidette persone svantaggiate;

- per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la "SOL.ECO." svolge le attività dettagliatamente elencate nell'art. 4 dello Statuto che si intende qui richiamato;

**Richiamati** gli articoli 1, 2, 4, 5, e 9 della legge 381/1991 e la legge Regionale della Lombardia 06/11/2015, n. 36: *"nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della l.r. 18/11/2003, n.21"*; tra le parti come sopra costituite

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 –Premesse**

Le premesse formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione, hanno natura di patto e funzione interpretativa.

**Articolo 2 - Oggetto e Durata della Convenzione**

La presente convenzione, che ha valore di contratto, disciplina i servizi di spazzamento strade, taglio erba e cura del verde pubblico in generale, piccole manutenzioni al patrimonio comunale, per l'anno 2021.

**Articolo 3 – Determinazione del Corrispettivo e modalità di pagamento.**

Per lo svolgimento dei servizi il corrispettivo preventivato annuo è di € ..... (.....), importo che verrà impegnato, fissando modalità e tempi con determinazione del Responsabile del Servizio.



	c) a <b>nominare</b> , quale Responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. <u>Clementi Fabrizio</u> e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il <u>Sig.ra Cotti Cometti Francesca</u> ;	
	"SOL.ECO." si impegna a comunicare al "Comune" entro 30 giorni l'eventuale sostituzione degli anzidetti referenti;	
	d) ad <b>utilizzare</b> i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 381/91;	
	e) ad <b>applicare</b> a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;	
	f) ad <b>applicare</b> per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;	
	g) ad <b>assicurare</b> lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (corsi per la sicurezza, visite mediche, uso dei dispositivi di sicurezza);	



sarà inviato alla Commissione Paritetica Provinciale di controllo e dovrà necessariamente indicare:

- la durata presumibile dell'inserimento;
- la periodicità dei momenti di verifica;
- l'importo della retribuzione che sarà soggetta a verifica trimestrale.

#### **Articolo 7 – Verifiche periodiche e controlli**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il "Comune" potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della "SOL.ECO." e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla "SOL.ECO.".

Il referente del "Comune" incaricato del controllo e della vigilanza rispetto all'attuazione dei contenuti della convenzione è il Geom. Luca Pasinetti;

Il "Comune" comunica alla "SOL.ECO." l'eventuale sostituzione del predetto referente entro 30 gg. dalla data di adozione del relativo provvedimento.

#### **Articolo 8 – Risoluzione anticipata della Convenzione**

La presente Convenzione può essere risolta dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a;

- grave inadempimento della "SOL.ECO." in ordine allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del "Comune" per oltre tre mesi dalle scadenze indicate nel precedente l'articolo 3;



	- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite	
	superiore al 20% rispetto a quello previsto.	
	È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della "SOL.ECO."	
	dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, fatta salva la volontà da parte	
	del "Comune", sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la	
	Convenzione sino alla sua naturale scadenza.	
	La presente Convenzione può essere risolta di diritto dal "Comune" nel caso	
	di reiterate inadempienze circa la corretta esecuzione a perfetta regola	
	d'arte dei servizi oggetto della convenzione. L'esercizio di tale facoltà viene	
	determinata dal Responsabile del Servizio del "Comune" con le seguenti	
	modalità: le contestazioni dell'inadempimento devono essere fatte per	
	iscritto ad assegnato un termine di esecuzione che non può essere inferiore	
	a giorni due. Trascorso il termine senza che sia intervenuto l'adempimento il	
	"Comune" provvede all'esecuzione in via sostitutiva con addebito delle spese	
	sostenute e decurtazione sulle somme maturate dalla "SOL.ECO.". Dopo che si	
	siano registrati tre addebiti di inadempimento è in facoltà del Responsabile	
	del Servizio dichiarare la risoluzione anticipata con contestuale liquidazione	
	delle prestazioni parziali già eseguite dalla SOL.ECO."	
	<b>Articolo 9 – Risoluzione delle controversie</b>	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa	
	all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla	
	cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati:	
	uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in	
	manca, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale	
	di Brescia	
	9	



